



COMUNE DI TUGLIE

Provincia di Lecce

73058 – Piazza Massimo D’Azeglio – Tel. 0833/596521-2 – Fax 0833/597124

Internet: www.comune.tuglie.le.it

Ufficio del Sindaco

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 31.05.2022)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione dell'imposta

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Esenzioni

Articolo 6 Misura dell'imposta

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 Obblighi di comunicazione

Articolo 9 Versamenti

Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell'imposta di soggiorno

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tuglie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all'interno dei limiti temporali 1° aprile — 31 ottobre.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Tuglie.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Tuglie che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale, altrimenti si applica l'ultimo periodo del medesimo comma.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Distretto socio-sanitario di Gallipoli;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Distretto socio-sanitario di Gallipoli, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

- f) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Tuglie, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
- g) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione ed entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tuglie sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Tuglie in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio tributi del Comune di Tuglie, contestualmente alla dichiarazione all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione da effettuare ai sensi della L.R. n. 49/2017 e s.m. entro il giorno 10 di ogni mese, il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica .

Articolo 8

Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tuglie devono inviare all'ufficio tributi del Comune, tramite posta elettronica, con cadenza mensile e per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), indipendentemente dal periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa all'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione .
2. A completamento delle comunicazioni previste al comma precedente, il gestore della struttura ricettiva deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa ed esclusivamente in via telematica, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011, in conformità alle modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la comunicazione di cui al comma 1, si deve utilizzare il software gestionale in dotazione presso l'ente ovvero la modulistica predisposta appositamente dall'Ufficio.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Tuglie con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non invia al Comune di Tuglie quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.

2. Le somme trattenute dalle strutture a titolo di imposta nel corso di ciascun mese solare devono essere versate al Comune trimestralmente, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- primo versamento entro il 31 luglio (periodo di riferimento presenze aprile-giugno);
- secondo versamento entro il 31 ottobre (periodo di riferimento presenze luglio-settembre);
- terzo versamento entro il 31 dicembre (periodo di riferimento presenze ottobre).

Il gestore della struttura ricettiva, alle scadenze sopra riportate, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno mediante il portale dei pagamenti pagoPA.

3. Copia della distinta di versamento viene allegata alla comunicazione di cui all'art.8 comma 1.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, penultimo periodo, del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23.

4. Per l'incompleta dichiarazione da parte del responsabile, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Tuglie da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Tuglie.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Tuglie.

Allegato A
al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
nel Comune di Tuglie

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO in €		
		Dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10	Dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09	Dal 01/07 al 31/08
00	Alberghi a 5 stelle "lusso"	=	=	=
01	Alberghi a 5 stelle	=	=	=
02	Alberghi a 4 stelle	1,00	1,50	2,00
03	Alberghi a 3 stelle	1,00	1,50	2,00
04	Alberghi a 2 stelle	1,00	1,00	1,50
05	Alberghi a 1 stella	1,00	1,00	1,50
06	Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	1,00	1,50	2,00
07	Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	1,00	1,00	1,50
08	Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	1,00	1,00	1,50
09	Albergo diffuso	1,00	1,00	1,50

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO in €		
		Dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10	Dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09	Dal 01/07 al 31/08
10	Case per ferie	1,00	1,00	1,50
11	Ostelli per la gioventù	=	=	=
12	Rifugi alpinistici	=	=	=
13	Rifugi escursionistici	=	=	=
14	Bivacchi fissi	=	=	=
15	Esercizi di affittacamere	1,00	1,00	1,50
16	Case e appartamenti per vacanze	1,00	1,00	1,50
17	Bed & breakfast	1,00	1,00	1,50
18	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	1,00	1,00	1,50

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO in €		
		Dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10	Dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09	Dal 01/07 al 31/08
19	Villaggi turistici a 4 stelle	=	=	=
20	Villaggi turistici a 3 stelle	=	=	=
21	Villaggi turistici a 2 stelle	=	=	=
22	Villaggi turistici a 1 stella	=	=	=
23	Campeggi a 4 stelle	=	=	=
24	Campeggi a 3 stelle	=	=	=
25	Campeggi a 2 stelle	=	=	=
26	Campeggi a 1 stella	=	=	=
27	Aree di sosta a 4 stelle	=	=	=
28	Aree di sosta a 3 stelle	=	=	=
29	Aree di sosta a 2 stelle	=	=	=
30	Aree di sosta a 1 stella	=	=	=

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO in €		
		Dal 01/04 al 31/05 e dal 01/10 al 31/10	Dal 01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09	Dal 01/07 al 31/08
31	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	1,00	1,00	1,50